



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 92 /A/2024

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n.

6930/P del registro di segreteria, promosso da:

- sig. ra *Omissis* nata a *Omissis*, il *Omissis* ed ivi residente, alla
via *Omissis* n. *Omissis*;

- sig.ra *Omissis*, nata a *Omissis* il *Omissis* ed ivi residente alla
via *Omissis* n. *Omissis*, entrambe in proprio e nella qualità di

eredi del sig. *Omissis* nato a *Omissis*, il *Omissis*, rappresentate

e difese dall'Avv. Giovanni Puntarello, il quale indica ai sensi

dell'art. 28, comma 2, cgc il seguente indirizzo di p.e.c.:

giovannipuntarello@pec.it

CONTRO

- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro

tempore, il quale resiste in giudizio mediante i propri uffici ex

art. 158, comma 1, cgc (p.e.c.:

dipps018.1700@pecps.interno.it);

- Ministero della Difesa e Dipartimento Militare di medicina legale di Messina – Commissione medica ospedaliera 1^ grado, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, non costituiti in giudizio;

- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso - congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv.ti Francesco Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)

e Tiziana Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it);

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 527/2023 resa in data 18.12.2023 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione di Giudice monocratico delle pensioni, non notificata;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 12 settembre 2024, l'avv. Ambrogio Panzarella su delega dell'Avv. Giovanni Puntarello per le ricorrenti e l'Avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS. Nessuno presente per il Ministero dell'Interno, nessuno comparso né presente per il Ministero della Difesa.

Premesso in

FATTO

I. Le sig.re *Omissis* e *Omissis*, in proprio e nella qualità di eredi di *Omissis*, già Assistente Capo della Polizia di Stato, deceduto il *Omissis* a seguito di incidente stradale mentre si recava al lavoro, hanno adito la Sezione giurisdizionale di questa Corte avverso il decreto del Ministero dell'Interno n. 2972/18N del 3/09/2018, che respingeva l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, nonché dell'equo indennizzo.

A tal fine, riferivano che:

-Il sig. *Omissis* alle ore 06,30 a.m. del 23 marzo 2017 si recava, con il proprio motociclo, presso il Commissariato della Polizia di Stato di Mondello, dove avrebbe dovuto prestare servizio con orario 06,50/13,07, percorrendo Viale Diana, nel senso di marcia dal Viale del Fante verso la Favorita;

-Immessosi nella bretella di sinistra che permette di raggiungere il successivo tratto di viale Diana, il sig. *Omissis* perdeva il controllo del proprio motociclo e collideva contro un palo dell'illuminazione collocato a 70 cm dal margine asfaltato della strada; veniva ricoverato d'urgenza presso il vicino Ospedale di Villa Sofia, laddove decedeva alle ore 09,30 per "arresto cardiorespiratorio irreversibile in politrauma";

- La Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con verbale 1615 del 17 maggio 2017, riconosceva la dipendenza da causa di servizio del decesso e, ai fini della pensione privilegiata, ne

riconosceva l'ascrivibilità alla prima categoria della Tabella "A";

- Con parere n. 159842018 del 23 marzo 2018, la Commissione di verifica delle cause di servizio negava la dipendenza da c.s. dell'incidente sulla base del verbale dell'organo di polizia che, constatando che il manto stradale era buono, asciutto, la visibilità era buona e che non si rinvenivano tracce di altri veicoli, ipotizzava una condotta di guida non adeguata alle circostanze;

- Ne seguiva il decreto negativo del Ministero dell'Interno, per cui si controverte in questa sede.

Le ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria, ritenendo sussistenti tutti i presupposti (rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, evento dannoso e nesso di causalità con l'attività di servizio) per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'incidente occorso in itinere al sig. *Omissis*.

Hanno contestato il parere del Comitato basato sui rilievi dell'incidente effettuati dalla Polizia Municipale di Palermo, richiamando in merito la perizia di parte redatta dall'Ing. Lo Torto, che addebiterebbe profili di responsabilità in capo al Comune di Palermo, ente titolare della strada.

Si sono costituite sia l'INPS che il Ministero dell'Interno, i quali eccepivano l'inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e, in subordine, chiedevano il rigetto nel merito tenuto conto delle circostanze di

tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l'evento in questione, tale da configurare una guida inadeguata, interruttiva di qualsiasi causalità e/o concausalità.

A tale ultima prospettazione ha aderito il G.M. con la sentenza n. 527/2023, qui gravata.

Pur reputando incontroversa la natura in itinere dell'incidente, il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo, sulla base dei rilievi della Polizia municipale che la condotta del sig. *Omissis* - definita "imprudente" e "non adeguata alla sede stradale" - impedisse il riconoscimento della causa di servizio sotto il profilo causale.

II. Avverso tale statuizione insorgono la sig. ra *Omissis* e *Omissis*, nell'anzidetta duplice qualità, le quali rassegnano i seguenti profili di censura:

1. *Error in iudicando per violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 64 del d.p.r. 1092/1973 – violazione art. 112 c.p.c. e 167 del codice di giustizia contabile - motivazione omessa e/o apparente e/o perplessa – contraddittorietà ed illogicità della motivazione.*

Le appellanti reputano la motivazione apparente e contraddittoria, dal momento che il Giudice di prime cure, che pur aveva riconosciuto la natura in itinere dell'incidente letale, ha poi negato il riconoscimento della causa di servizio sulla sorta di una mera presunzione svolta dagli agenti della polizia municipale nel loro rapporto conclusivo, senza procedere ad

una disamina logica e giuridica dei fatti.

Il Giudice avrebbe indebitamente escluso il nesso di causalità tra l'evento e il servizio sulla base di una presunta condotta gravemente colposa del dipendente, limitandosi a richiamare le conclusioni degli agenti di P.M., i quali, non rinvenendo tracce di altri veicoli, hanno presunto che le cause dell'incidente andassero ricercate nella condotta di guida del sig. *Omissis*. In tal modo, il G.M. avrebbe finito per obliterare del tutto, in motivazione, le risultanze della relazione tecnica a firma dell'Ing. Lo Torto, in atti del giudizio di primo grado, secondo la quale l'incidente che ha causato la morte dell'Ass. Capo *Omissis* sarebbe da attribuirsi alla negligenza dell'Amministrazione comunale, tenuta alla manutenzione e messa in sicurezza delle vie pubbliche.

2. Error in iudicando per violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 64 del d.p.r. 1092/1973 – violazione art. 112 c.p.c. e 167 del codice di giustizia contabile - motivazione omessa e/o apparente e/o perplessa – contraddittorietà ed illogicità della motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 c.p.a , 34 c.p.c. e 106 del codice di giustizia contabile – violazione art. 111 cost. – violazione del diritto di difesa e del principio di effettività.

Le appellanti contestano l'indebita attribuzione, da parte del Giudice, di un'efficacia probatoria privilegiata al verbale redatto dalla Polizia Municipale, anche con riferimento a giudizi

valutativi espressi dai pubblici ufficiali su circostanze fattuali non verificatisi in loro presenza.

Secondo quanto emergerebbe dalla lettura complessiva del rapporto conclusivo della Polizia Municipale, la condotta dell'Ass. Capo *Omissis* non sarebbe stata adeguata alla geografia dei luoghi, presumibilmente, anche a causa dell'immissione di quest'ultimo in una banchina non percorribile.

Tuttavia, come ampiamente dedotto in prime cure, i rilievi effettuati dall'Ing. Lo Torto, hanno recisamente escluso che si trattasse di una banchina, con la conseguenza che non può essere mosso alcun rimprovero nei confronti del sig. *Omissis* per aver percorso un tratto di strada perfettamente asfaltato e percorribile.

Un ulteriore elemento evidenziato dal citato professionista nella relazione versata agli atti del giudizio di prime cure, completa di rilievi fotografici dei luoghi, afferiva alla circostanza evidenziata dagli agenti della P.M. e condivisa dallo stesso Ing. Lo Torto, secondo cui la gravità dell'incidente occorso all'Ass. Capo *Omissis* sia da ricondurre alla collisione, con il casco, contro un palo della pubblica illuminazione collocato all'esterno, a distanza inadeguata (70 cm) rispetto al margine asfaltato della strada.

La gravata sentenza sarebbe manifestamente illegittima anche sotto tale profilo, avendo il Giudice di prime cure ritenuto di non

poter “prendere in considerazione” gli elementi probatori offerti in giudizio con la perizia, perché esulanti dal perimetro della propria giurisdizione.

Concludono chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di dipendenza dal servizio delle lesioni riportate dall'Ass. Capo *Omissis* a seguito dell'incidente stradale occorsogli, con conseguente riconoscimento della pensione privilegiata indiretta, da corrispondere in loro favore fin dalla data del sinistro.

In subordine, hanno chiesto l'annullamento della sentenza con rimessione degli atti al Giudice di prime cure e con condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

III. Con memoria del 06/08/2024 si è costituita l'Avvocatura dell'INPS, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'appello ex art. 170 cgc, avendo il Giudice di prime cure, sulla base degli atti a sua disposizione, espresso un giudizio compatibile con quello che era stato già espresso dalla Commissione di verifica.

La motivazione adottata non sarebbe apparente, bensì di merito, essendo basata sugli atti a disposizione del Giudice, dallo stesso liberamente valutati secondo il proprio prudente apprezzamento; ciò impedirebbe di individuare un profilo di diritto che imponga al Giudice di ripetere l'accertamento tecnico (sanitario o della dinamica del sinistro che sia).

Anche se l'incidente di per sé non necessita di un tipico elemento soggettivo (colpa grave o lieve o addirittura dolo), la descrizione giunta al Giudice eliderebbe il nesso causale oggettivo e tale giudizio di merito non sarebbe sindacabile.

In subordine, ha chiesto la rimessione degli atti al Giudice di primo grado per la ripetizione del giudizio di merito e in via ulteriormente gradata, il rigetto dell'appello. Con ogni conseguente statuizione sulle spese del giudizio.

Il Ministero della Difesa, non estromesso né dichiarato contumace in primo grado, non si è costituito nell'odierno giudizio.

IV. Con memoria del 07/08/2024 si è costituito il Ministero dell'Interno, che, partendo dalla incontestata circostanza del sinistro mortale avvenuto "in itinere", ha escluso che il servizio abbia avuto un ruolo causale sull'evento, almeno sui fattori che lo avrebbero indotto a tenere la condotta inadeguata, quale la stanchezza per il servizio prestato, atteso che l'Assistente Capo si apprestava a svolgere il servizio.

Al riguardo, la corretta interpretazione della normativa vigente (art. 64 DPR 1092/1973) condurrebbe alla conclusione che l'evento lesivo, per potere essere connesso con il servizio (e pertanto causato da quest'ultimo), non deve essere stato cagionato da una condotta quantomeno colposa del soggetto, in quanto tale idonea a interrompere il rapporto di causalità fra la prestazione dell'attività di servizio e il fatto generante

l'invalidità.

L'organo tecnico ha escluso tale causalità tra fatto di servizio e l'evento morte a causa della condotta di guida non adeguata alle circostanze tenuta dall'ex dipendente; detto parere è stato condiviso dal giudice di merito che ha recepito le valutazioni contenute nel verbale della Polizia Municipale, intervenuta sul posto su delega della Procura per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per la reiezione dell'appello, vinte le spese.

V. All'odierna udienza del 12 settembre 2024, sono presenti l'avv. Ambrogio Panzarella su delega dell'Avv. Giovanni Puntarello per le ricorrenti e l'Avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni rassegnate in atti. Nessuno presente per il Ministero dell'Interno, nessuno comparso né presente per il Ministero della Difesa.

In questo stato la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, verificata la rituale intimazione del Ministero della Difesa, ne dichiara la contumacia.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni previsto dall'art. 101, comma 2, Cgc, questa Sezione d'appello, preliminarmente, è chiamata a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'INPS e dal Ministero dell'Interno, sul presupposto

che il gravame all'odierno esame verterebbe su una questione di mero fatto, non conoscibile in questa sede.

A questo specifico riguardo, osserva che, nei giudizi in materia pensionistica, l'art. 170 cgc limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto, ossia quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

In subiecta materia, seppur con riferimento alla normativa all'epoca vigente (art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996, conv. in l. n. 639 del 1996), poi letteralmente trasfusa nel richiamato art. 170 cgc, le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

In particolare, con due successivi pronunciamenti (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), il supremo organo di nomofilachia ha precisato che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni medico legali, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Per consolidata giurisprudenza, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 191/2018; Sez. II/A, sent. nn. 1200/2016 e 8/2019; III/A 319/22, id. n. 309/2018).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia compiutamente indicato gli elementi di prova posti a fondamento del proprio convincimento, sottoponendo ad adeguata disamina logico-giuridica la documentazione in atti - e segnatamente il rapporto della Polizia municipale, intervenuta in loco (indice foliaro ricorrente, doc. n.3) - sulla cui base ha ritenuto che l'incidente stradale che ha provocato il decesso del Sig. *Omissis*, tenuto conto delle circostanze di tempo, luogo e

modo in cui si è verificato, fosse stato determinato da una sua condotta imprudente.

Nel succitato rapporto, infatti, dopo aver constatato che il manto stradale era buono, asciutto, la visibilità era buona, si dava atto del mancato rinvenimento di “alcuna traccia che fosse riconducibile ad altri veicoli e, pertanto, nella ricerca delle cause dell’evento, si ritiene che le stesse vadano ricercate nella condotta di guida dello stesso *Omissis* che (.....) nell’affrontare il tratto curvilineo (.....) non adeguava opportunamente la propria condotta di guida alla geografia dei luoghi e convergendo verso il margine destro della carreggiata perdeva il controllo del proprio veicolo, finendo per fuoriuscire dalla sede stradale (...).”.

Muovendo da questi presupposti, il Giudice ha desunto una condotta imprudente e non adeguata alla sede stradale da parte del sig. *Omissis*, quale fattore interruttivo del nesso di causalità e dunque impeditivo del riconoscimento della causa di servizio.

Esaminati gli atti di causa, questa Corte reputa infondate le censure dell’appellante, in quanto volte a contestare il convincimento del giudice, che invece si è motivatamente fondato sulle risultanze documentali e su condivisibili valutazioni del materiale probatorio versato in giudizio.

L’impianto motivazionale addotto a sostegno della decisione gravata si appalesa completo ed esauriente, nonché esente dai vizi denunciati, sebbene non condiviso dall’odierno appellante.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa

Corte, qui condiviso, la motivazione, per assolvere al proprio compito, deve essere in grado di rendere chiaro e palese il ragionamento argomentativo, con particolare riferimento al passaggio tra la individuazione degli elementi di fatto assunti come rilevanti per la fattispecie e la loro qualificazione giuridica (Sez. III/A, n. 319/2022). Ed è ciò che ha fatto il giudice di primo grado, che, con una motivazione aderente alle acquisizioni probatorie in atti, si è pronunciato sulla dipendenza da causa di servizio della morte dell'Assistente capo *Omissis*, escludendola.

Pertanto, l'appello principale va dichiarato inammissibile, vertendo su questione "di fatto" sottratta, ex art. 170 c.g.c., alla cognizione di questo giudice di secondo grado.

3. Sotto altro profilo, è da precisare che, secondo la più recente giurisprudenza contabile, *"non configura violazione di legge, né carenza motivazionale, la eventuale non menzione di tutta la documentazione esaminata e/o degli atti che hanno concorso a formare, favorevolmente o sfavorevolmente all'interessato, il convincimento del giudicante, ovvero l'indicazione della loro influenza o ininfluenza a tal fine, rientrando nella discrezionalità espositiva del giudicante, anche per ragioni di economicità di giudizio, la limitazione in motivazione ai soli aspetti rilevanti per la decisione adottata"* (da ultimo, sez. I/A, n. 42/2024).

Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ne occupa, ritiene il Collegio che il G.M., sulla base della

documentazione in atti, abbia esaustivamente motivato il proprio convincimento circa l'esclusione della dipendenza da causa di servizio, a nulla rilevando il mancato supplemento istruttorio teso a verificare la fondatezza di circostanze (afferenti alla possibile responsabilità dell'ente titolare della strada), adombrate dalla perizia di parte redatta dall'ing. Lo Torto.

Queste ultime, infatti, già sul piano astratto, sarebbero state comunque di per sé inidonee ad elidere in toto il fattore ritenuto dirimente ai fini dell'interruzione del nesso di causalità con l'evento letale, ossia la guida non adeguata al tratto stradale curvilineo in cui si è verificato l'incidente, percorso quotidianamente dal sig. *Omissis* per recarsi sul posto di lavoro. L'appello, pertanto, è in parte qua da respingere, siccome infondato.

Per le medesime ragioni, non sussistendo alcuna omissione motivazionale su punti dirimenti della controversia costituenti questioni di fatto, va respinta la domanda subordinata di rimessione al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170, comma 4, cgc.

4. Conclusivamente, l'appello va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, mentre le spese di lite possono compensarsi tra le parti costituite, in ragione della natura parzialmente di rito della presente decisione (art. 31, comma 3, cgc), nonché della natura tecnica delle questioni affrontate.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per Regione

siciliana, dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.
--

L'estensore	Il Presidente
-------------	---------------

Il Presidente

(dott. Francesco Albo) (dott. Vincenzo Lo Presti)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale	Firma digitale
----------------	----------------

Firma digitale

depositata in Segreteria il 26/09/2024
--

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale

--

--

--

--	--

[illegible]

--

[illegible]